

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente -

GAETANO DI GIURO

ANGELO VALERIO LANNA

EVA TOSCANI - Relatore -

ALDO NATALINI

Sent. n. sez. 281/2026

UP - 10/04/2026

R.G.N. 41498/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Società' [REDACTED] S.r.l.

avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca

Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Trieste ha confermato quella con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato la [REDACTED] Srl responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in riferimento all'art. 22, commi 12 e 12-bis lett. a), d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 perché, avendo omesso di adottare o comunque di attuare efficacemente idonei modelli organizzativi atti a impedire la commissione di reati di illegale assunzione di lavoratori, beneficiava di dette condotte realizzate nel suo



interesse dal legale rappresentante della società [REDACTED] [REDACTED]

2. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito le investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza avevano consentito in primo luogo di ritenere dimostrata la responsabilità, in capo [REDACTED] [REDACTED] legale rappresentante della società a responsabilità limitata [REDACTED] del reato di cui all'articolo 22, commi 12 e 12-*bis* let. a), d. lgs 25 luglio 1998, n. 286; ciò sulla base di più servizi di osservazione e controllo, della visione delle videocamere a circuito chiuso interne ed esterne alla sede sociale, infine dell'analisi delle schede di presenza, attestanti incontrovertibilmente che quattro lavoratori di origine bosniaca avevano svolto attività lavorativa presso la sede della società friulana, nonostante il mancato possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Quanto alla [REDACTED] Srl, odierna ricorrente, i Giudici di merito, sulla base delle prove raccolte, avevano accertato che la società era del tutto priva di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati della specie di quello accertato e che era del tutto evidente il vantaggio derivante alla società dal reato commesso dal suo rappresentante legale, poiché in virtù di assunzioni illegali essa poteva impiegare lavoratori già esperti e formati da altre società, senza dover attendere i tempi necessari per ottenere il permesso di soggiorno.

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la [REDACTED] Srl, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [REDACTED] e deduce tre motivi.

3.1. Con il primo lamenta il travisamento per omissione della prova costituita dalle dichiarazioni testimoniali dei testi della difesa [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

Osserva la società ricorrente che detti testi, rispettivamente legale rappresentante e impiegato amministrativo della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (società croata), nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2022 (il cui verbale è allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza), avevano affermato che i quattro lavoratori indicati nell'imputazione erano dipendenti della società croata, ma distaccati in Italia con regolare dotazione del permesso di soggiorno, sulla base di contratti di appalto intercorrenti tra le due società.

Il travisamento per omissione consisterebbe nell'avere il Giudice di appello – nonostante tali chiare deposizioni – affermato che vi sarebbe il «fondato dubbio» sulla mancanza di genuinità della documentazione allegata dalla difesa, costituita da contratti e fatture dimostrativi dell'effettività dell'attività d'impresa della società croata.

Detto travisamento comprometterebbe in modo decisivo la tenuta logica della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno



dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

3.2. Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione che il giudice di appello ha posto a fondamento della mancata genuinità dei documenti allegati dalla difesa.

Sono state evocate genericamente "indagini" e "informazioni acquisite", senza alcun concreto riferimento alle stesse, con argomentazione apparente e, comunque, non idonea a sconfessare quanto documentato dalla difesa.

3.3. Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di effettiva operatività della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e di genuinità della documentazione allegata dalla difesa a conforto.

Denuncia che la Corte territoriale avrebbe dapprima espresso un asserito «fondato dubbio» sulla falsità della documentazione, quindi contraddittoriamente affermato che la società croata fosse stata creata esclusivamente per somministrare manodopera in Italia, senza svolgere alcuna attività autonoma d'impresa in Croazia, ossia proprio quello che la documentazione ritenuta dubbia era, invece, tesa a smentire.

4. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, intervenuta con requisitoria scritta depositata in data 17 marzo 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. La difesa della società ricorrente, in data 25 marzo, ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, maggiormente articolandoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che denuncia censure infondate, va rigettato.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono destituiti di fondamento.

2.1. Osserva il Collegio che, sin dal giudizio di primo grado, la tesi difensiva è stata quella secondo cui i lavoratori privi di permesso di soggiorno che avevano svolto attività lavorativa presso la sede della [REDACTED] Srl erano, in realtà, dipendenti della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] società croata, ma distaccati in Italia come consentito dal d.lgs n. 136 del 2016 (cd. distacco transnazionale) e che per costoro era stata semplicemente omessa la comunicazione di distacco all'Ispettorato del lavoro, condotta integrante un mero illecito amministrativo.



I Giudici di merito hanno ritenuto tale tesi recisamente smentita dalla mancanza di qualsiasi contratto scritto tra la presunta appaltante italiana e l'appaltatrice croata, oltretutto dall'assenza di qualsiasi fattura emessa da quest'ultima a carico della prima.

Il Giudice di appello ha, inoltre, valorizzato – in senso contrario alla tesi della società – la mancanza dell'ulteriore presupposto necessario affinché si potesse configurare l'ipotesi del distacco intracomunitario di lavoratori, ossia che la ditta distaccante fosse realmente operante nello Stato di appartenenza. Nel caso di specie, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano escluso che la [REDACTED] fosse effettivamente operante in Croazia, non risultando aver eseguito alcun contratto nello Stato membro di stabilimento, né risultando informazioni sul reddito fatturato nello Stato medesimo.

Non è ravvisabile alcun travisamento della prova per omissione che – lo si ribadisce – è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione. Nel caso in esame la Corte e, prima di essa il giudice di primo grado, non ha ommesso di valutare le deposizioni testimoniali a difesa, ma ha motivatamente escluso la tesi difensiva che su tali deposizioni era fondata.

A ciò va aggiunto che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01); ipotesi non ricorrente nel caso in esame.

2.2. Con motivazione scevra da fratture razionali il Giudice di appello ha altresì escluso la rilevanza della documentazione prodotta, a dimostrazione contraria rispetto all'assunto accusatorio, da parte della difesa.

Segnatamente, ha chiarito come la produzione di un contratto di appalto tra la [REDACTED] e un'altra società croata e le relative fatture mensili non attestavano l'effettivo pagamento delle somme indicate in fattura e, soprattutto, l'effettivo svolgimento dell'appalto. Analogamente, ha posto in dubbio l'affidabilità dei tre contratti di cooperazione tecnico-commerciale stipulati dalla [REDACTED] con un unico cliente, aventi a oggetto l'esecuzione di lavori di saldatura e [REDACTED] di strutture metalliche, sulla base di una motivazione razionalmente sostenuta dal dato obiettivo che gli stessi erano privi



dell'indicazione dei luoghi di esecuzione e dei relativi prezzi.

Conclusivamente, la motivazione con cui la Corte di appello ha vagliato la tesi alternativa prospettata dalla società imputata e l'ha superata è aderente alle risultanze di prova, per nulla travisate, scevra da fratture logiche e, come tale, resiste alle censure reiterative e aspecifiche della società ricorrente.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 10/04/2026

Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

